

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 10 giugno 2011

(OMISSIS)

OSSERVA

L'atto di citazione è stato notificato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 e, dunque, nella vigenza della mediazione cd. obbligatoria per le controversie identificate dal Legislatore nell'art. 5 comma I del decreto cit.

Tra le cause soggette all'obbligo della preventiva mediazione, rientrano i contratti bancari e, quindi, la materia sostanziale da cui trae linfa l'odierna controversia. Vi è, però, che, nel caso di specie, il contratto di conto corrente dedotto ed allegato dalla Banca attrice nell'odierna lite non è l'oggetto del giudizio e non è nemmeno la materia del contendere: esso viene dedotto quale humus negoziale da cui hanno tratto linfa i titoli esecutivi infruttuosamente portati in esecuzione e quindi quale giustificazione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. portata alla cognizione di questo Ufficio.

Guardando al *petitum sostanziale*, insomma, la Banca chiede esclusivamente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti indicati nelle conclusioni della citazione, poiché ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della creditrice.

Reputa questo giudice che, in casi quale quello di specie, la mediazione non sia obbligatoria. L'istituto tipizzato dal Legislatore nel decreto 28/2010 va inquadrato sistematicamente nell'ambito delle ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, in cui si frappone tra l'utente e l'accesso alla Giustizia, una condizione di procedibilità. La giurisprudenza Costituzionale, al riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale per cui deve essere garantito l'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può essere ragionevolmente derogato; ha, però, precisato che, in questo caso (e, cioè, dove si introduca una giurisdizione cd. condizionata), ciò può avvenire con norme ordinarie che debbono essere considerate "di stretta interpretazione" (Corte cost., sentenza n. 403 del 2007).

Orbene, l'art. 5, comma I, d.lgs 28/2010 prevede testualmente l'obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per "*chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari*". Ebbene, l'azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest'ambito inscrivibili le sole cause con sui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l'azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l'actio è relativa ad una controversia in materia di conservazione della garanzia patrimoniale.

Non essendo possibile l'interpretazione analogia o estensiva dell'art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi applicabile nel caso di specie.

P.Q.M.

CONCEDE alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere da oggi:

1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.

RINVIA, l'udienza in data 16 dicembre 2011 ore 10.10 per decidere sulle richieste istruttorie e provvedere ai sensi degli artt. 183, comma VII, c.p.c.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2009 conv. in l. 24/2010

INVITA

i difensori che non lo abbiano ancora fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125, 163, 167 c.p.c., negli atti ivi indicati

AVVISO SULLA MEDIAZIONE.

Ai sensi dell'art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). L'obbligo non è soddisfatto quando nella procura estesa a margine della citazione, il difensore inserisca una clausola di stile. L'informativa, infatti, deve essere chiara, esplicita, contenuta in atto separato e non meramente di stile. Nel caso di omessa informativa "il giudice (...) se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione". Nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell'informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l'incombente, inevitabilmente, può "appesantire" il calendario dei processi del giudice (v. Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 6 maggio 2011). Ciò detto, nel caso di specie, avvisa i difensori che, alla prima udienza, dove dovesse risultare l'assenza della informativa, sarà disposto il rinvio d'ufficio della causa per la comparizione degli interessati onde informarli nel rispetto della normativa richiamata.

Varese li 10 giugno 2011

IL GIUDICE